



**Camera di Commercio
Firenze**

AREA SERVIZI DI SUPPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 502 del 17/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO DOGE FORNITO DA IC OUTSOURCING PER LO STOCCAGGIO DOCUMENTALE E LA GESTIONE DEL MATERIALE CARTACEO. AFFIDAMENTO SERVIZIO IN HOUSE TRIENNIO 2022-2024.

IL DIRIGENTE

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato modificato l'organigramma dell'Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;

Ricordata la determinazione dirigenziale n. 591/ALL. del 31/12/2018, per l'affidamento del servizio DOGE fornito da IC Outsourcing S.c.r.l. per lo stoccaggio documentale e la gestione del materiale cartaceo, affidamento servizio in house triennio 2019-2021, con scadenza 31/12/2021;

Viste le norme in materia di contratti pubblici per l'affidamento "in house", elencate a margine del presente provvedimento;

Considerato che lo statuto di "IC Outsourcing S.c.r.l." è in linea con la normativa sugli affidamenti "in house providing" e consente, pertanto, alle Camere di Commercio, di accedere ai suoi servizi con affidamenti diretti;

Verificata la sussistenza nello statuto della società "IC Outsourcing S.c.r.l." di tutti i requisiti per l'affidamento in-house, di cui alla normativa in calce alla presente determinazione;

Considerato che si tratta di fornitura di beni e servizi che la Camera di Commercio acquisisce da società consortili a cui partecipa nell'ambito del sistema camerale e che pertanto il rapporto che si viene ad instaurare con "IC Outsourcing Società Consortile a responsabilità limitata", e la consorziata non ha rilevanza esterna, mancando il presupposto rappresentato da un rapporto di appalto, in quanto discende dalla volontà manifestata dal singolo consorziato di aderire a un servizio consortile che la società consortile può fornire nell'ambito delle previsioni statutarie;

(segue determinazione n. 502 del 17/12/2021)

Tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013, n. 762, e Sez. V, 10/9/2014, n. 4599, in relazione all'affidamento "in-house";

Considerato che l'affidamento di cui trattasi ha luogo in favore di un soggetto che, sebbene giuridicamente distinto dall'Ente Camerale, costituisce elemento del sistema che a tale Ente fa capo, essendo soggetto al controllo analogo;

Preso atto della specificità tecnico-gestionale maturata in anni di esperienza della soc. IC Outsourcing S.c.r.l. nel settore delle nuove tecnologie e della gestione dei dati;

Presa visione dell'offerta formulata da IC Outsourcing S.c.r.l. per le vie brevi;

Considerato che, a seguito della riduzione del materiale archivistico (scarti), si è convenuto di ridurre il canone mensile da 12.000,00 a 10.800,00 euro e di prevedere successive riduzioni in forza di una ulteriore riduzione percentuale delle consistenze archivistiche a partire dall'anno successivo alla prima verifica delle consistenze;

Letto il contratto di fornitura dei servizi di archiviazione e gestione archivistica di IC Outsourcing S.c.r.l., per un triennio (01/01/2022 – 31/12/2024), pari a € 129.600,00 annui, con un risparmio rispetto al precedente contratto di € 2.400,00 annui e prevedendo comunque una contrazione degli importi in proporzione alla riduzione delle consistenze archivistiche;

Ritenuto opportuno, per tutti i motivi sopra esposti, affidare i servizi di cui sopra alla società IC Outsourcing S.c.r.l.;

Valutato che la Camera di Commercio di Firenze svolgerà un'attività di controllo e di indirizzo sull'andamento del servizio sopra descritto, in modo che esso sia sempre allineato alle direttive strategiche dell'Ente Camerale;

Visto il D.P.R. 2.11.2005 n. 254, recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

Richiamato il D.Lgs n. 165/2001;

DETERMINA

1. di aderire al servizio consortile DOGE fornito da IC Outsourcing S.c.r.l. per tre annualità per lo stoccaggio documentale del materiale cartaceo camerale per il periodo 2022-2024, alle condizioni operative ed economiche indicate nel contratto di cui in premessa;
2. di approvare in € 10.800,00, esenti IVA, il canone complessivo mensile per i servizi di archiviazione e gestione archivistica affidate ad IC Outsourcing S.c.r.l.;
3. di autorizzare l'U.O. Bilancio Contabilità e Finanza a prenotare le somme necessarie sui bilanci di esercizio 2019-2021, senza necessità di ulteriori provvedimenti, come da seguente ripartizione:
 - a. € 129.600,00, per l'anno 2022, graveranno sul conto 325095 "Oneri archiviazione materiale cartaceo", budget 2022;
 - b. € 129.600,00, per l'anno 2023, graveranno sul conto 325095 "Oneri archiviazione materiale cartaceo", budget 2023;
 - c. € 129.600,00, per l'anno 2024, graveranno sul conto 325095 "Oneri archiviazione materiale cartaceo", budget 2024.

Le prenotazioni verranno prese, sugli anni di competenza, a cura del Servizio Ragioneria senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci.

NORMATIVA

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) , che recepisce i presupposti legittimanti definiti dall'articolo 12 della direttiva 20/2014/UE;
- le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D. Lgs. 50/2016, in particolare:
- che la società non ha scopo di lucro e svolge la propria attività esclusivamente a favore dei soci e per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci medesimi;
- che possono essere soci della società esclusivamente i soggetti che costituiscono il sistema camerale ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 580/1993;
- che non è consentita la partecipazione nemmeno minoritaria di soggetti diversi e in particolare di soggetti aventi natura privatistica;
- che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il D. Lgs. 50/2016, art. 5, comma 5 e s.m.i.;
- Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di Consiglio 20 settembre 2017, n. 951, che - nel disciplinare il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, di cui all'art. 5 del Codice dei contratti Pubblici - stabiliscono che la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house;
- la domanda di iscrizione fra le società in house (prot. 7726 del 25 gennaio 2018 ID 159) relativa alla comunicazione di avvio dell'istanza di iscrizione delle società in house nell'elenco ANAC;
- l'iscrizione nell'elenco ANAC con delibera n. 702 del 24 luglio 2018.

CDC: IB04 Costi Comuni

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)